

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

La seduta comincia alle 10.

VITTORIO TARDITI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Armani, Boato, Bonaiuti, Brancher, Brugger, Cusumano, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Manzini, Martino, Martusciello, Marzano, Mazocchi, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Scajola, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trupia, Viespoli e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono settantacinque, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori (ore 10,05).

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, è accaduto un grave fatto in provincia di Palermo, nella zona di San

Giuseppe Iato, area in cui qualche tempo fa comandava il capomafia Brusca. Alcuni fondi rustici di proprietà dello stesso Brusca sono stati confiscati e affidati alla gestione di una cooperativa di giovani, che hanno avviato un agriturismo e la coltura a grano. Ieri, in coincidenza con l'anniversario della strage di via d'Amelio, i fondi a grano sono stati dati alle fiamme. Sono stati distrutti circa 2,5 ettari di grano; naturalmente, il problema non è soltanto quello derivante dal danno economico, peraltro facilmente compensabile. In proposito, spero che ci sia un impegno da parte non solo delle forze di opposizione ma anche di tutti i parlamentari, affinché si compia un atto di solidarietà verso questa cooperativa di giovani.

C'è un problema ulteriore, che lei comprenderà bene, Presidente, derivante dal carattere intimidatorio del fatto accaduto. Oltre alla coltivazione a grano, infatti, vi è la gestione di un agriturismo; è chiaro il messaggio che si vuole lanciare con questo tipo di coincidenza.

Signor Presidente, le chiedo di rappresentare al Presidente della Camera l'opportunità che il Governo venga in Parlamento a riferire rapidamente, nel corso della giornata di oggi o al massimo domani, su quali siano state le dinamiche dei fatti e se sia disponibile qualche elemento informativo. Oltre al fatto che si tratta di un gesto giusto in sé, è importante che il Parlamento sia vicino a questi giovani, che tentano di sottrarsi alla situazione di difficoltà economica e sociale in cui vivono e di lavorare onestamente, ma non possono farlo liberamente perché la mafia tenta di impedirglielo. Cerchiamo, allora, di essere loro vicini anche con questo tipo di atti.

È questa la richiesta che noi avanziamo, chiedendo che il Governo venga

rapidamente in Parlamento sia per informarci sull'andamento dei fatti, sia per manifestare un segno visibile di attenzione e solidarietà verso chi è stato vittima di un attacco che ha tutti i caratteri di un atto mafioso. La ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE. Sono io a ringraziarla, onorevole Violante. Non solo la Presidenza, ma l'intero Parlamento si associa alla solidarietà da lei espressa a questi giovani che hanno subito un'intimidazione mafiosa così grave. Informerò immediatamente il Presidente della Camera affinché il Governo venga a riferire su questo argomento.

Svolgimento di interrogazioni (ore 10,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

(Situazione degli organici degli insegnanti in Emilia-Romagna - n. 3-03340)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, onorevole Aprea, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Grignaffini 3-03340 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 1).

VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, in relazione al problema generale degli organici, va ricordato e sottolineato, come già fatto in occasione di analoghe interrogazioni, che nel nostro paese, per effetto della denatalità, vi è una riduzione degli alunni iscritti alle scuole pari a circa 30 mila unità l'anno; a fronte di tale riduzione, si è registrato un progressivo ridimensionamento degli organici dal 1985 in poi.

Già il precedente Governo era consapevole del sovradimensionamento degli organici del personale della scuola, tant'è che la legge finanziaria del 1998 aveva previsto la riduzione del 3 per cento della consistenza di dette dotazioni, rispetto a

quella del 1997, da realizzare nell'anno 1999. Successivamente, la legge finanziaria 2000 aveva previsto la riduzione di un ulteriore 1 per cento, rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1999. Il risparmio derivante da tali riduzioni doveva essere destinato alla valorizzazione del personale della scuola. Il risparmio stimato, in effetti, è stato destinato come previsto, benché le riduzioni di organico relative non fossero state realizzate. Ne è derivato un rilevante onere, non previsto né coperto dalle suddette leggi finanziarie.

Questo Governo ha perseguito, da un lato, l'obiettivo di riduzione dell'organico docente e, dall'altro lato, un ampliamento del servizio scolastico, attraverso gli anticipi e l'introduzione dello studio della lingua inglese fin dal primo anno della scuola primaria, coprendo tali esigenze con apposite dotazioni organiche.

Gli interventi normativi sugli organici della scuola operati nel corso dell'attuale legislatura mirano ad adeguare i numeri dei docenti alla diminuzione del numero degli allievi; a ridurre sprechi ed inefficienze; ad ampliare ed innalzare il livello qualitativo del servizio scolastico. Questi interventi rappresentano pertanto una necessaria razionalizzazione di un sistema che prevede un rapporto alunni-docenti di un terzo inferiore ai parametri europei; rapporto che viene ridotto in misura assai contenuta, in quanto le riduzioni sono compensate in larga misura da incrementi finalizzati alle nuove esigenze. Vorrei ribadire inoltre che tutti i risparmi derivanti dalla razionalizzazione degli organici, al lordo degli incrementi di organico dovuti alle nuove esigenze, sono destinati alla valorizzazione del personale della scuola.

Con l'annuale decreto sulle dotazioni organiche, la consistenza dell'organico dei docenti nella distribuzione dei posti tra le regioni e tra i diversi gradi di istruzione, è stata effettuata su base regionale, in considerazione del numero degli alunni iscritti, dell'andamento della scolarità, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, della speci-

ficità dei diversi contesti territoriali e del disagio scolastico, in conformità alla vigente normativa.

I direttori regionali hanno operato una ripartizione provinciale della dotazione organica al fine di garantire adeguate soluzioni, nel rispetto della normativa vigente, per assicurare non solo i servizi scolastici essenziali nel rispetto delle diverse situazioni sociali e geografiche, ma anche la prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale.

Il vigente quadro normativo consente peraltro ai dirigenti scolastici, nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, di sdoppiare classi e di istituire posti per l'intero anno scolastico, sulla base di effettive nuove esigenze sopravvenute successivamente alla definizione dell'organico previsionale.

Per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna, vorrei precisare che non risulta all'amministrazione che la popolazione scolastica a livello regionale sia aumentata di 9 mila unità e gli insegnanti ridotti di quasi 770 unità (come riportato nel testo dell'interrogazione in esame). In base ai dati presenti attualmente al sistema informativo, comunicati dalle istituzioni scolastiche, si registra un decremento della popolazione scolastica di circa mille unità nel primo ciclo di istruzione e un aumento di circa 4 mila unità nella scuola secondaria di secondo grado, con una differenza, pertanto, di circa 3 mila alunni.

Il dimensionamento operato sulle consistenze degli organici ammonta a complessivi 110 posti, pari allo 0,28 per cento rispetto a quelle dell'anno in corso. Il decreto interministeriale sugli organici, relativi all'anno scolastico 2004-2005, in corso di perfezionamento, prevede però l'attribuzione alla citata regione di 112 posti, destinati all'aumento del numero delle classi conseguente alle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria e all'introduzione generalizzata dello studio della lingua straniera, sempre nella scuola primaria. Inoltre, per compensare l'aumento della popolazione scolastica nelle scuole di secondo grado, il Ministero ha incrementato di 100 unità la

dotazione organica della regione Emilia-Romagna, assegnata con il sopraindicato decreto interministeriale.

Infine, con apposita nota, il Ministero ha autorizzato ulteriori 20 posti da utilizzare per l'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia, al fine di realizzare la graduale generalizzazione di tale scuola, così come previsto dalla legge n. 53 del 2003.

Per quanto concerne la richiesta del tempo pieno, vorrei far presente che è stato confermato, in attuazione del disposto dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, il numero dei posti assegnati a livello regionale nel corrente anno scolastico; comunque, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia, possono attivare modelli differenziati di tempo-scuola in modo da rispondere alle esigenze delle famiglie, attraverso un'ottimale utilizzazione delle risorse assegnate.

Le stesse considerazioni vanno estese al tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, con l'ulteriore precisazione, fornita dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, che molte delle richieste non accolte si riferiscono non già a tale modello organizzativo, ma ad un tempo scuola di 33 ore settimanali, a fronte delle 30 assicurate a tutte le classi prime.

Per le scuole secondarie di secondo grado, l'incremento di ulteriori 100 unità, come già precedentemente detto, consente, secondo le assicurazioni fornite dal dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna, la conferma delle classi richieste dai dirigenti dei centri servizi amministrativi, comprese quelle in deroga ai parametri di regola stabiliti dalla normativa.

La dotazione organica destinata alle attività di sostegno degli alunni disabili è pari a quella del corrente anno scolastico: ulteriori posti potranno, come sempre, essere autorizzati prima dell'avvio del prossimo anno scolastico.

PRESIDENTE. L'onorevole Grignaffini ha facoltà di replicare.

GIOVANNA GRIGNAFFINI. Signor Presidente, mi dichiaro assolutamente insoddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario Aprea. Infatti, l'interrogazione in esame scaturisce da una riunione, convocata a Bologna dall'assessore regionale all'istruzione e alla quale ha partecipato la direzione regionale dell'istruzione, da cui sono emersi i dati riportati. Il dato relativo all'incremento di 9.000 unità non proviene dalle indicazioni dei sindacati, i quali hanno riferito un dato pari a 11 mila unità, prima della proclamazione dello sciopero generale, bensì è certificato dalla vostra autorità competente.

Ci troviamo dunque di fronte ad un duplice problema. In primo luogo, la regione Emilia-Romagna ha già applicato i criteri della razionalizzazione, come da lei ricordato, previsti nel 1999. Pertanto, era già stata applicata, da parte di tale regione, la decurtazione del 3 per cento e dell'uno per cento. Tale razionalizzazione doveva necessariamente tenere conto di alcuni fattori, quali l'incremento della popolazione studentesca, l'incremento della domanda individuale di tempo pieno e di tempo prolungato e l'incremento della domanda di scuola dell'infanzia.

I dati nuovi che caratterizzano la situazione della regione Emilia-Romagna sono pertanto costituiti dall'incremento della popolazione studentesca e da quello della domanda individuale concernente la scuola dell'infanzia, il tempo pieno e il tempo prolungato. Si tratta, dunque, dell'incremento di quel dato che enfatizzate nella vostra propaganda, vale a dire la domanda delle famiglie di avere una scuola pubblica di qualità. Non si comprende perché la domanda delle famiglie di avere una scuola paritaria, privata, e via dicendo, debba essere, a vostro giudizio, sostenuta e incoraggiata, come di fatto accade con l'attuazione della legge n. 440 del 1997, mentre la domanda legittima di una maggiore scuola pubblica di qualità, nel rispetto della Costituzione, riceva, da parte del rappresentante del Governo, una risposta così burocratica.

Intendo inoltre sottolineare un ulteriore aspetto importante. I fondi destinati

all'ampliamento dell'offerta formativa, nell'ambito dei quali vi era la possibilità di redistribuire risorse in base alle nuove domande sul territorio, sono stati da voi utilizzati per finalità improprie. Essi, infatti, sono stati parzialmente destinati ad attuare i progetti di riforma privi di una legge di copertura: avete approvato riforme prive di copertura e le risorse destinate a finanziare le esigenze derivanti dall'aumento della natalità o dalla diversa distribuzione territoriale delle domande sono state impiegate per finanziare l'anticipo, la seconda lingua e gli opuscoli di propaganda del ministro Moratti. Avete approvato riforme non finanziate e usate per finanziarle le risorse che dovrebbero essere utilizzate per la costituzione delle nuove classi a seguito dell'incremento delle domande.

Inoltre, onorevole Aprea, le ricordo una notizia riportata ieri nell'edizione dell'Emilia-Romagna del quotidiano *la Repubblica*: mancano 80 maestre, come risulta dal raffronto fra le domande pervenute ai sindaci di Bologna e provincia – in particolare, vi sono situazioni devastanti nei comuni di San Lazzaro e di Casalecchio, vale a dire nei due grandi comuni di « prima cintura » al di fuori di Bologna – e i posti disponibili. Dunque, vi è la carenza di 80 figure professionali di personale docente, a fronte di un impegno straordinario degli enti locali per il reperimento delle strutture e delle risorse per l'avvio delle nuove classi della scuola per l'infanzia.

Ci troviamo pertanto di fronte a comuni che fanno il proprio dovere, reperendo risorse straordinarie, e allo Stato che, invece, si sottrae a un dovere costituzionale.

PRESIDENTE. Onorevole Grignaffini...

GIOVANNA GRIGNAFFINI. Ciò è tanto più vero in quanto ci troviamo, in questa fase, in una situazione delicatissima derivante dal fatto che sono stati tagliati, con un decreto-legge in materia che ci accingiamo ad esaminare, i finanziamenti agli enti locali, il che si tradurrà nella dimi-

nuzione dei servizi. Gli enti locali non sono dunque neppure posti nella possibilità di sopperire, con le loro eventuali risorse, alle devastanti carenze dello Stato in questo settore.

La invito pertanto, onorevole sottosegretario, al di là delle divergenze sui dati, ad un serio ripensamento. Nel caso contrario, le regioni che hanno attivato una politica finalizzata alla razionalizzazione e all'attivazione di procedure per il reperimento di risorse straordinarie, nel rispetto delle leggi vigenti, finiranno per essere le più penalizzate.

(Iniziativa per la modifica della denominazione di una scuola elementare di Sgonico (Trieste) – n. 3-03347)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, onorevole Aprea, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Menia n. 3-03347 (vedi l'allegato A – Interrogazioni sezione 2).

VALENTINA APREA, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, quanto esposto nell'interrogazione è ben noto ed è pure ben nota la tragedia delle vittime delle foibe, per la cui memoria è stato recentemente istituito il « Giorno del ricordo », con la legge 30 marzo 2004, n. 92.

In merito all'intitolazione della scuola elementare statale di Sgonico, con lingua di insegnamento slovena, va ricordato che, pur nella consapevolezza di quella tragedia e nel doveroso rispetto delle vittime e delle loro famiglie, l'intitolazione di una scuola deriva da una complessa procedura che origina da una delibera del consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, e si perfeziona con un provvedimento dell'ufficio scolastico regionale, che acquisisce le valutazioni del prefetto e della giunta comunale.

L'intitolazione, una volta intervenuta, può essere modificata con la stessa procedura, analiticamente illustrata nella circolare ministeriale n. 313 del 12 novembre

1980, che viene attivata dai competenti organi collegiali della scuola nell'ambito della loro autonomia decisionale.

Va aggiunto che l'autonomia decisionale delle istituzioni scolastiche è oggi ancor più spiccata, considerando i mutamenti normativi intervenuti successivamente all'emanazione della suddetta circolare. Sono infatti sopraggiunti il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, successivamente, la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, per effetto della quale l'autonomia delle istituzioni scolastiche ha assunto rilevanza costituzionale.

Nel contesto della suindicata normativa, il ministero non può assumere iniziative per la modifica d'ufficio.

Ciò premesso, si condivide l'esigenza, nel nuovo contesto di appartenenza dei due paesi, Italia e Slovenia, all'Unione europea, di superare ogni aspetto che rappresenti un ostacolo alla distensione, all'avvicinamento ed al superamento di antiche conflittualità.

Il ministero segnalerà, pertanto, la questione al competente direttore generale affinché, pur nel rispetto della normativa sopra richiamata, attivi opportune iniziative finalizzate alla modifica dell'intitolazione della scuola in seguito alle mutate situazioni e circostanze.

PRESIDENTE. L'onorevole Menia ha facoltà di replicare.

ROBERTO MENIA. Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto: trovo la risposta fornita, come in altri casi, tecnica e burocratica e dunque, per così dire, pilatesca. Dubito, infatti, che il ministro non abbia comunque la possibilità di intervenire in presenza di decisioni che vanno ben oltre i limiti consentiti dall'autonomia scolastica.

Se, ad esempio, a Roma una delibera di un consiglio di istituto formato da persone impazzite volesse dedicare una scuola alla

data dell'occupazione della città da parte dei nazisti, dubito che il ministro non interverrebbe, dubito che comitati di tutti i tipi non si metterebbero a gridare e dubito che una questione, che non è soltanto banalmente tecnica, non assumerebbe una rilevanza maggiore rispetto a quella rappresentata da una segnalazione.

Il ministro dell'istruzione ha sulle spalle una responsabilità grave: la scuola, infatti, forma le generazioni e la successione delle generazioni è la testimonianza della nazione che cresce, che vive, che si sviluppa, che opera. La scuola ha il compito e il dovere di trasmettere valori quali il valore nazionale e il rispetto della memoria.

Dunque, una segnalazione da parte del ministro è, a mio avviso, insufficiente.

Avrei gradito, pur comprendendo che non è possibile da parte dello stesso ministro un'operazione d'ufficio per cambiare il nome della scuola in un altro modo, qualcosa di più forte, che evidentemente si poteva fare. Non mi serve che si ricordi quanto, peraltro, ho già ricordato nella mia interrogazione.

Lo so bene che questo Parlamento qualche tempo fa ha approvato una legge in memoria dei caduti delle foibe, con l'istituzione del « Giorno del ricordo », che deve diventare patrimonio della nazione, ma questo patrimonio si vede anche attraverso atti e fatti concreti.

Ripeto, quindi, che collide in maniera pesante il fatto che il Parlamento si sia espresso in un certo modo e che, pur con sofferenza e difficoltà, a più di cinquant'anni da quei fatti, la nazione abbia ricostruito una memoria intorno alla quale tutti si riconoscono, o dovrebbero riconoscersi, salvo evidentemente alcuni: ma chiedere atti e fatti è doveroso.

Questa scuola — come ho fatto notare — è intitolata « 1° maggio 1945 », che non è una qualunque festa del lavoratore, ma è il giorno in cui le milizie di Tito scesero su Trieste, occupando la città.

Ritengo, quindi, che su questa vicenda potrebbero intervenire addirittura gli organi giudiziari se solo ne avessero capacità, volontà e coraggio; dubito, infatti, che

in un paese serio si possa intitolare una scuola statale al giorno in cui un esercito straniero irruppe nella nostra terra, seminando morte e distruzione.

Ecco perché credo, signor sottosegretario, che la risposta a questa interrogazione pecchi un po' del « cerchiobottismo » italico: da una parte mi si dice che ho ragione e dall'altra che si hanno le mani legate.

Temo — lo ripeto — che, se fossero state altre le condizioni e le vicende, si sarebbe intervenuto con forza e solerzia, magari esondando dalla propria funzione. In questo caso — lo ripeto —, a parte la ragione che si dà spesso a quelli che rischiano poi di fare la figura di chi si accontenta di poco, non vedo da parte del Governo un segnale che, invece, avrei voluto più forte.

Una simile risposta poteva venirmi da un altro Governo, ma non da questo!

(Procedure per garantire la tutela ambientale e la sicurezza presso lo stabilimento militare NBC di Civitavecchia — n. 3-01073)

PRESIDENTE. Il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, onorevole Aprea, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Tidei n. 3-01073 (*vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 3*).

VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, la Convenzione di Parigi per la proibizione delle armi chimiche del 1993, ratificata con legge 18 novembre 1995, n. 496, prescrive che ogni Stato-parte dichiari all'Organizzazione de l'Aja il possesso di armi chimiche che dovranno essere distrutte entro il 29 aprile 2007.

Di conseguenza, nel 1997, il Ministero della difesa, in ottemperanza agli obblighi di legge, ha avviato, nello stabilimento NBC di Civitavecchia, il programma di distruzione di vecchie armi chimiche, prodotte prima del 1946 o raccolte nei campi di battaglia della prima guerra mondiale.

Il relativo processo industriale di distruzione delle sostanze chimiche, avallato anche dall'Organizzazione de l'Aja, si prefigge, in via prioritaria, di evitare l'inquinamento ambientale.

Pertanto, lo stabilimento è tenuto ad operare secondo la normativa nazionale in materia di tutela dell'ambiente e della sicurezza delle persone.

Al riguardo, l'attività dello stabilimento NBC è stata, quindi, sottoposta ad ispezione internazionale negli anni 1997, 1999, 2000 e 2002. Le ispezioni, condotte alla presenza di personale dell'Autorità nazionale per l'attuazione della Convenzione sulle armi chimiche, operante presso il Ministero degli affari esteri, hanno consentito di accertare il regolare svolgimento delle operazioni e si sono sempre concluse con un rapporto pienamente favorevole.

Da parte sua, lo stabilimento ha condotto, nel corso dell'anno 2000, una serie di accertamenti con lo scopo di valutare l'impatto sull'ambiente e sulla salute umana dei monoliti cementizi, costituenti il prodotto di risulta del processo di demilitarizzazione del materiale d'armamento di cui si discute, in quanto alcuni di essi presentavano rilasci di sostanza, costituiti da escrezioni di consistenza solida.

Nonostante tali rilasci non contengano aggressivi chimici iniziali, ma esclusivamente i loro prodotti di degradazione, si è ritenuto opportuno produrre un intervento sui monoliti allo scopo di garantire, in maniera più stringente ai dettami della vigente normativa in materia, la tutela dell'ambiente e del personale.

Di conseguenza, è stata affidata in appalto, tramite gara europea, la sistemazione in sicurezza dei 3.350 monoliti in cemento armato vibrato, che sono stati quindi racchiusi in appositi pozzetti incamiciati con cemento impermeabilizzato, eliminando così ogni possibile rischio di ulteriore deterioramento. L'appalto ha previsto anche la fornitura di 1300 contenitori vuoti, utili per le esigenze future.

È bene ribadire, tuttavia, che la necessità di rivestire i monoliti non è stata imposta dal rilascio di sostanze inquinanti,

ma suggerita, a scopo preventivo, per escludere qualsiasi eventualità di un ulteriore deterioramento degli stessi.

Per completezza di informazione è bene precisare che, quale ulteriore cautela per la salvaguardia dell'ambiente e delle persone, le aree di stoccaggio dei monoliti sono state provviste di vasca di raccolta delle acque meteoriche, per i controlli del contenuto di arsenico.

Per quanto concerne, in ultimo, i controlli, nella fase successiva alla demilitarizzazione, delle sostanze e degli impianti di stoccaggio, non previsti dalla Convenzione di Parigi, il Ministero della difesa, pur ritenendo che tale incombenza compete alle agenzie regionali di protezione ambientale e agli organismi territoriali del Servizio sanitario nazionale, ha affidato tale compito al centro tecnico logistico interforze NBC, che già svolge verifiche, mediante il rilevamento di parametri fisici, chimici e biologici, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 14 luglio 2000, n. 284, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Ciò sempre allo scopo di garantire la massima tutela del personale coinvolto nelle lavorazioni, nonché l'ecosistema nel quale si colloca il comprensorio militare sede dell'ente.

PRESIDENTE. L'onorevole Tidei ha facoltà di replicare.

PIETRO TIDEI. Signor Presidente, debbo dichiarare la mia parziale soddisfazione, nel senso che il sottosegretario ha risposto parzialmente alla mia interrogazione.

Come giustamente veniva rilevato, dobbiamo dire che, mentre la Convenzione di Parigi del 1993 sulla proibizione, sviluppo, produzione, immagazzinaggio, uso e distruzione delle armi chimiche prevede ispezioni e visite agli impianti di stoccaggio da parte degli ispettori autorizzati e anche successivamente durante la fase dell'immagazzinaggio e della distruzione delle armi chimiche, la Convenzione stessa, tuttavia, come diceva il sottosegretario, non prevede controlli nella fase di post-distru-

zione ed agli impianti di stoccaggio dei materiali distrutti.

Risulta evidente che la gara d'appalto che si è svolta per l'acquisto dei contenitori rappresenta una misura di cautela e quindi di salvaguardia e di prevenzione; purtroppo, se oggi si è ritenuto di dover intervenire in questa fase, è perché alcuni vi hanno visto lì sicuramente pericoli immediati ed imminenti.

La nostra preoccupazione, non prevedendo la Convenzione ispezioni per una verifica successiva, riguarda ciò che potrebbe verificarsi in presenza di un vuoto legislativo (lei stessa dice « secondo noi », secondo cioè il Ministero, la competenza è dell'Arpa). A questo punto ci chiediamo se non si ritenga di dovere intervenire anche legislativamente per individuare precisamente l'organismo o l'ente che debba controllare se questo materiale, ancorché « inertizzato » e reso innocuo, possa mantenere, invece, come lo è di fatto, un potenziale di distruzione o, quantomeno, un potenziale inquinante per l'uomo e per l'ambiente.

Si tratta di un'area estremamente delicata, in un territorio sul quale è in corso la trasformazione di una centrale a carbone, e caratterizzato dalla presenza di una discarica comprensoriale e uno stabilimento militare per la distruzione di armi chimiche e batteriologiche.

È evidente che le popolazioni sono giustamente allarmate dalla presenza di uno stabilimento che, nonostante le tante assicurazioni, lascia permanere qualche perplessità e qualche timore, non tanto per il potenziale distruttivo delle armi, che sicuramente saranno rese inerti, quanto per i pericoli che potrebbero derivare all'uomo ed all'ambiente da materiale destinato ad essere conservato *in loco* per decenni.

La risposta che ci ha fornito, signor sottosegretario, attiene alle procedure e, sotto questo specifico profilo, potrebbe anche tranquillizzare gli operatori e la popolazione; tuttavia, noi vorremmo che il Governo si impegnasse a colmare il vuoto legislativo lasciato dalla Convenzione di Parigi mediante la creazione di un ente

che sia veramente in grado di controllare questi depositi non soltanto durante la fase di distruzione, ma anche dopo la messa a dimora. Ciò potrebbe offrire una forma di certezza, per così dire, istituzionale, perché i suddetti depositi possono costituire un pericolo per l'uomo, per l'ambiente e per le popolazioni residenti. Grazie.

(Prassi di accoglienza dei richiedenti asilo a bordo delle navi militari italiane - n. 3-02654)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, onorevole Aprea, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Deiana n. 3-02654 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 4).

VALENTINA APREA, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, le considerazioni espresse dall'onorevole interrogante nella premessa all'atto di sindacato parlamentare in esame si riferiscono ai contenuti del commento alla voce « Rifugio temporaneo » - su navi da guerra nei porti e nelle acque di uno Stato straniero - inserita nel « Glossario di diritto del mare » pubblicato sul sito www.marina.difesa.it della Marina militare.

Nel relativo elaborato si è cercato di illustrare, in sintesi, l'evoluzione storica, sul piano del diritto internazionale, dell'applicazione del diritto d'asilo.

Con particolare riferimento alla richiesta di riparo a bordo di una nave da guerra, il predetto istituto ha subito, nella prassi internazionale, una trasformazione che ne ha posto in luce la reale e più corretta portata quale « rifugio temporaneo ».

Con più generale riferimento al « diritto d'asilo », si rappresenta che la fonte di diritto internazionale dell'istituto è da individuare nell'articolo 14, punto 1, della « Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo », adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948,

secondo cui « ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni ».

Si deve osservare, tuttavia, che la precedente consuetudine internazionale secondo cui veniva ammesso l'automatico riconoscimento del diritto d'asilo nei confronti di stranieri che avessero trovato rifugio su navi da guerra per sfuggire ad una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità o appartenenza a gruppi sociali non si è consolidata nel tempo, non assumendo, per ciò stesso, valenza sul piano della prassi internazionalistica.

Peraltro, è di tutta evidenza che il riconoscimento del particolare *status* giuridico discendente dalla concessione del diritto d'asilo a favore di stranieri che si dichiarino perseguitati non può che provenire da organi del Governo dello Stato concedente o, al massimo, da autorità diplomatiche e consolari, tenuto conto, altresì, che difficilmente il comandante di una nave da guerra potrebbe essere in possesso degli elementi di cognizione necessari per valutare la situazione socio-politica dello Stato di cui il rifugiato è cittadino, ovvero per verificare la sussistenza o meno dei requisiti per la concessione del diritto d'asilo nei confronti di persone che — giunte sottobordo all'unità — chiedano di poter ottenere riparo invocando il ricorso all'istituto in esame.

Per quanto precede, appare chiaro che la temporanea protezione a bordo di navi da guerra non può essere finalizzata a garantire l'incolumità e/o i diritti fondamentali della persona che si dichiara perseguitata nelle more dell'accertamento delle condizioni per l'eventuale riconoscimento dello *status* giuridico connesso al diritto d'asilo.

Pertanto, la Marina militare ha ritenuto indispensabile adeguare al vigente quadro giuridico internazionale di riferimento le « Istruzioni di diritto marittimo per i Comandi Navali », edite dallo stato maggiore della Marina nel 1996 e tuttora in vigore, prevedendo, all'articolo 11 della relativa pubblicazione, che il comandante di unità della Marina militare « in un porto estero

conceda temporaneo rifugio, nei limiti del possibile, ai connazionali la cui sicurezza sia minacciata da pericolo imminente, purché non si tratti di persone che, sulla base di informazioni ricevute dalle autorità diplomatiche e consolari italiane, risultino ricercate dalle competenti autorità locali per reati comuni o per crimini internazionali e debbano essere a queste consegnate ».

Ai sensi dello stesso articolo, tale protezione è estesa ai cittadini dell'Unione europea nei porti di paesi non membri della stessa.

L'articolo 12, comma 1, della pubblicazione in parola stabilisce, inoltre, che il comandante di unità della marina militare « dà protezione ai cittadini stranieri (che non siano cittadini dello Stato costiero) in accordo con le Autorità diplomatiche e consolari nazionali, sempreché la missione della nave e gli ordini ricevuti lo permettano e comunque nel rispetto delle norme di diritto internazionale ».

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che, in occasione di gravi sconvolgimenti politici nel paese nelle cui acque si trovi l'unità della Marina militare e ricorrendo motivi d'urgenza, il comando di bordo — previa verifica delle condizioni di sicurezza per l'unità stessa e per il suo equipaggio e d'intesa con le autorità diplomatiche e consolari nazionali — « può concedere per ragioni umanitarie temporaneo rifugio a quei cittadini stranieri (ivi compresi quelli dello Stato costiero) la cui vita o sicurezza personale siano in grave ed imminente pericolo, disponendone successivamente lo sbarco al termine dell'esigenza ».

PRESIDENTE. L'onorevole Deiana ha facoltà di replicare.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, ringrazio la sottosegretaria Aprea per la dovizia di informazioni relative all'evoluzione della normativa concernente gli obblighi delle navi da guerra della Marina militare italiana. Tale evoluzione, peraltro già agevolmente ricostruibile, indica come sia intervenuto, anche da parte della Ma-

rina militare italiana, un adeguamento a norme ed orientamenti estremamente restrittivi rispetto agli istituti tradizionali che il diritto internazionale poneva a presidio del diritto di asilo.

La principale domanda formulata nell'interrogazione atteneva proprio alla congruità del passaggio dalla prassi dell'asilo a quella del rifugio temporaneo in relazione ai principi ispiratori della Dichiarazione dei diritti dell'uomo ed a tutta una serie di altre normative internazionali che tutelano un fondamentale diritto dei richiedenti.

Evidentemente, con l'ampia illustrazione fornitaci dalla sottosegretaria delle argomentazioni che stanno alla base del suddetto adeguamento da parte della Marina militare italiana, il Governo non può eludere il giudizio ad esso richiesto in ordine all'intervenuta trasformazione, soprattutto quando ci si trova di fronte ad episodi come quello avvenuto alla nave tedesca *Cap Anamur*, che aveva raccolto un numero significativo di richiedenti asilo. Quest'ultima vicenda si è risolta nel modo che tutti conosciamo, vale a dire con una rinnovata « rottura » dell'umana solidarietà e del riconoscimento di particolari diritti alle persone che fuggono da luoghi di guerra dove sono vittime di disastri e di persecuzioni.

Ovviamente, il passaggio dal diritto di asilo alla — come dire? — « tutela temporanea », in occasione di gravi sconvolgimenti politici, lede alla radice un diritto primario, il diritto ad avere salvaguardata la propria vita e la propria esistenza grazie alla solidarietà internazionale: una cosa è una situazione di grave sconvolgimento politico; altra cosa è una situazione di continuo sconvolgimento delle condizioni di vita delle persone.

Credo che la Convenzione di Ginevra, sottoscritta e proclamata, a suo tempo, dai paesi dell'Unione europea, l'istituzione dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ed il Protocollo di New York del 1967, che ha abolito le limitazioni temporali e geografiche della citata Convenzione, rappresentino tuttora punti cardinali e riferimenti fondamentali di gran-

dissimo valore, che dovrebbero diversamente orientare, nel nostro paese, sia le normative, sia le decisioni da assumere in tale materia.

Vorrei rilevare che, nella situazione attuale, sono state presentate 10 mila domande di asilo: si tratta di un numero altissimo per il nostro paese, ma di queste soltanto 700, forse 800, potranno avere, *grosso modo*, un esito positivo.

L'unico riferimento normativo per quanto concerne la possibilità di offrire asilo...

PRESIDENTE. Onorevole Deiana, concluda!

ELETTRA DEIANA. Concludo, signor Presidente.

Come stavo dicendo, l'unico riferimento in materia è ancora la cosiddetta legge Martelli, che non ha avuto nessun procedimento attuativo, e più recentemente la cosiddetta legge Bossi-Fini, la quale ha costruito un contesto — che, per fortuna, la Consulta ha messo in mora — che nega alla radice il diritto d'asilo al punto tale che i richiedenti sono confinati in quella situazione di sottrazione alla legge, costituita dai cosiddetti centri di permanenza temporanea.

Pertanto, signor Presidente, esprimo grande insoddisfazione per la risposta fornita dal signor sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle 14.

La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 14,05.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento,

i deputati Buemi, Carboni, Alberta De Simone, La Malfa, Mancini, Palumbo e Pisapia sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantadue, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Proclamazione di deputati subentranti.

PRESIDENTE. Comunico che, resisi vacanti i seggi attribuiti in ragione proporzionale alle liste n. 2 (partito della Rifondazione comunista) e n. 1 (la Margherita-democrazia è libertà con Rutelli) nella I circoscrizione Piemonte 1 e alla lista n. 12 (Democratici di sinistra) nella XI circoscrizione Emilia-Romagna, a seguito della cessazione dal mandato parlamentare rispettivamente dei deputati Fausto Bertinotti, Enrico Letta e Mauro Zani, della quale la Camera ha preso atto nella seduta del 19 luglio 2004, la Giunta delle elezioni nella odierna seduta – ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 – ha accertato che nella I circoscrizione Piemonte 1 il candidato Marilde Provera segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine progressivo della lista n. 2 (partito della Rifondazione comunista) e il candidato Mauro Maria Marino segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine progressivo della lista n. 1 (la Margherita-democrazia è libertà con Rutelli).

La Giunta ha inoltre accertato, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, e 84, comma 1, terzo periodo, dello stesso testo unico, che – avendo la lista n. 12 (Democratici di sinistra) nell'XI circoscrizione Emilia-Romagna esaurito i propri candidati – il candidato Gianluigi Boiardi è l'unico collegato alla medesima lista nei collegi uninominali della circoscrizione che non risulta eletto, rilevando altresì che non sussistono cause ostative alla sua proclamazione.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi eletti deputati, a norma dell'articolo 17-*bis*, comma 3, del regolamento, Marilde Provera e Mauro Maria Marino per la I circoscrizione Piemonte 1 e Gianluigi Boiardi per la XI circoscrizione Emilia-Romagna.

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi.

Preannunzio di elezioni suppletive (ore 14,10).

PRESIDENTE. Comunico che, resisi vacanti i seggi di deputato nei collegi uninominali n. 30 della XI circoscrizione Emilia-Romagna, n. 3 della III circoscrizione Lombardia 1, n. 11 della XXI circoscrizione Puglia, n. 1 della XIX circoscrizione Campania, nn. 4 e 6 della XII circoscrizione Toscana, a seguito della cessazione dal mandato parlamentare rispettivamente dei deputati Pier Luigi Bersani, Umberto Bossi, Massimo D'Alema, Alessandra Mussolini, Lapo Pistelli e Marco Rizzo, della quale la Camera ha preso atto nella seduta del 19 luglio 2004, la Giunta delle elezioni nella odierna seduta ha verificato che tali seggi – attribuiti con il sistema maggioritario, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, n. 1), del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 – devono essere coperti mediante elezioni suppletive, in conformità al disposto dell'articolo 86, comma 1, dello stesso testo unico.

Modifica nella costituzione di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Marco Rizzo, con lettera pervenuta in data 14 luglio 2004, ha reso noto che la componente politica dei Comunisti italiani, riunitasi nella stessa giornata, ha designato l'onorevole Cosimo Giuseppe Sgobio quale

rappresentante della medesima componente, a decorrere dal 20 luglio 2004.

In data 19 luglio 2004, il presidente del gruppo parlamentare Misto ha comunicato che l'onorevole Cosimo Giuseppe Sgobio assume, sempre a decorrere dal 20 luglio 2004, la carica di vicepresidente del gruppo medesimo in rappresentanza della componente dei Comunisti italiani in sostituzione dell'onorevole Marco Rizzo.

Saluto quindi l'onorevole Marco Rizzo che, come sapete, è stato eletto al Parlamento europeo e con il quale abbiamo avuto un rapporto proficuo di collaborazione; auguro, nel contempo, buon lavoro all'onorevole Cosimo Giuseppe Sgobio.

Sull'ordine dei lavori (ore 14,14).

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, sono sorti dei piccoli problemi organizzativi, relativi al fatto di consentire ai deputati appena proclamati membri della Camera di votare già questo pomeriggio. Vorrei chiederle se, per cortesia, potesse fare in modo che in ogni caso venga garantita la loro partecipazione al voto, utilizzando accorgimenti che rendano ciò possibile (se il sistema informatico non li avesse ancora registrati). Infatti, non può accadere che, nonostante i colleghi siano qui presenti, non possano votare.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, gli uffici tecnici stanno provvedendo ai necessari adempimenti. Lei ha ragione, i deputati proclamati devono avere diritti uguali agli altri parlamentari.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbli-

gatoria (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (Esame e votazione di una questione pregiudiziale) (2145-B) (ore 14,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame di una questione pregiudiziale - A.C. 2145-B)

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di ieri è stata presentata la questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità Violante n.1 (vedi l'allegato A - A.C. 2145-B sezione 1).

Ricordo altresì che, a norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, la questione pregiudiziale può essere illustrata per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.

L'onorevole Delbono ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale Violante n. 1, di cui è cofirmatario.

EMILIO DELBONO. Signor Presidente, cari colleghi, abbiamo presentato una questione pregiudiziale di costituzionalità poiché, a nostro parere, il disegno di legge in esame presenta alcuni profili di palese violazione di norme costituzionali. Innanzitutto, già nell'impianto della delega vi è grande indeterminatezza sotto il profilo dei criteri e principi direttivi. Basterebbe citare quella che è stata definita la cosiddetta « delega al quadrato » del comma 50, nella quale, a fronte di una ipotesi di testo unico in materia previdenziale, si dice che il Governo avrà la possibilità di modifi-

care, correggere, ampliare, abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione e all'erogazione delle prestazioni. Basterebbe già questo generale richiamo, privo poi di criteri e principi direttivi, per comprendere quanto indefinita ed imprecisa è la delega.

Vi sono poi ulteriori appunti molto precisi e rigorosi. Innanzitutto, emerge una violazione delle pari condizioni ed opportunità dei lavoratori. Dal 2008, coloro che «incapperanno» nelle nuove norme che innalzano l'età pensionabile vedranno aggravata la propria condizione, per cui andranno in pensione anche con tre anni, tre anni e mezzo di ritardo rispetto a coloro che invece si trovano nelle stesse condizioni fino al 31 dicembre 2007. Questa completa disparità viola con tutta evidenza il principio di eguaglianza tra lavoratori. Noi richiamiamo questo principio fondamentale, che certamente rischia di essere sottoposto al vaglio della Corte costituzionale perché violato nelle sue fondamenta.

Sullo stesso fronte della disparità di trattamento, vi è anche quella strana norma, contenuta nella delega, riferita ai lavoratori che potranno godere dell'incentivazione a rimanere sul posto di lavoro, al fine di vedersi versati in busta paga i contributi. Questa norma vale solo per i lavoratori dipendenti del settore privato e non invece per i lavoratori del pubblico impiego. Anche qui, come è del tutto evidente, si tratta di una disparità di trattamento del tutto ingiustificata e immotivata, soprattutto a fronte di una delega che dovrebbe avere caratteri di generalità e di equità.

Inoltre, mi sembra che un profilo di incostituzionalità riguardi anche il numero fissato, stranamente, in 10 mila unità (e non oltre): in altre parole, coloro che si troveranno in mobilità o coloro ai quali saranno applicati i fondi di solidarietà non «incapperanno» nelle norme in materia di innalzamento dell'età pensionabile, ma solo se hanno presentato la domanda e sono all'interno dei primi 10 mila. Quindi, il povero lavoratore che segue i primi 10

mila, che presenterà la domanda, non vedrà rispettata questa norma fondamentale.

Quindi, è un limite ingiustificato; la questione, peraltro, è affrontata in alcune nostre proposte emendative.

Molto palese è il profilo di incostituzionalità relativo alla copertura; a tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire qualche giustificazione ulteriore. Siamo dinanzi ad una copertura creativa — dopo la finanza creativa, anche le coperture creative si sprecano —, in violazione all'articolo 81 della Costituzione. Quest'ultimo prevede coperture certe; al contrario, la norma rinvia alle leggi finanziarie e, addirittura, al documento di programmazione economico-finanziaria l'individuazione delle risorse necessarie alla copertura di gran parte di questa delega. Mi riferisco agli incentivi fiscali, alle agevolazioni fiscali per far decollare la previdenza complementare integrativa, alle norme a beneficio delle lavoratrici donne, a quelle a beneficio dei lavoratori sottoposti a lavori usuranti. Quindi, in sostanza, siamo dinanzi ad una violazione palese non solo dell'articolo 81, ma anche dell'articolo 76 della Costituzione. Infatti, le deleghe date al Governo devono presentare una caratteristica indefettibile: definire *ex ante* quali saranno gli effetti della delega stessa, sotto il profilo normativo ma anche sotto il profilo finanziario. Quindi, si tratta, come è assolutamente evidente, di due violazioni, rispettivamente degli articoli 81 e 76, della Costituzione.

Analogamente, si deve censurare il trattamento iniquo nei confronti del personale dello spettacolo; chissà come mai, per il personale artistico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, viene innalzata l'età pensionabile a 60-65 anni mentre per tutti gli altri operatori dello spettacolo manca una analoga previsione. Quindi, si tratta, chiaramente, di disposizioni che sono in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Per tutte queste ragioni, la nostra pregiudiziale di costituzionalità ha grande fondamento e ci auguriamo che i colleghi

ne prendano atto con il loro voto (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 14,20).

PRESIDENTE Onorevoli colleghi, poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame di una questione pregiudiziale – AC 2145-B)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lo Presti. Ne ha facoltà.

ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, onorevoli e cari colleghi, è lecito e legittimo, nell'ambito di una battaglia – così possiamo definire, infatti, il contesto nel quale si sta sviluppando la discussione sulla riforma delle pensioni –, utilizzare tutti i mezzi offerti dal regolamento per raggiungere lo scopo che maggioranza e opposizione, in alternativa tra loro, si prefiggono. Così, sono leciti ostruzionismo e voto di fiducia, sono leciti gli ordini del giorno, le mozioni. Insomma, sono leciti tutti gli strumenti – e dunque anche le questioni pregiudiziali di costituzionalità (ad esempio, quella oggi in discussione) –, se finalizzati, tuttavia, al raggiungimento di un obiettivo serio, in coerenza con premesse di ordine politico e/o giuridico altrettanto serie e fondate.

Nel caso in questione, ovvero quello della questione pregiudiziale presentata dalla minoranza su alcuni punti – in verità, assai pochi – della riforma delle pensioni, non possiamo dire che i colleghi della minoranza medesima si siano preoccupati di sviluppare un coerente ragiona-

mento di ordine politico e giuridico. Un ragionamento che sostenga, con autorevolezza e credibilità, la tesi secondo cui vi sarebbero aspetti di incostituzionalità relativamente ai punti in questione, punti che, partitamente, in questo breve intervento, esaminerò.

Si tratta piuttosto, a mio avviso, di un retorico e demagogico esercizio dialettico, ammannito al solo scopo di creare ancora una volta confusione nel rapporto con il popolo italiano e con le parti sociali. Nessuno degli argomenti presentati dall'opposizione ha pregio giuridico; infatti, non può ritenersi una vera e propria eccezione di incostituzionalità quella riguardante il comma 6 dell'articolo 1 del provvedimento, che attiene alla differente regolamentazione del passaggio al nuovo regime previdenziale per il settore pubblico e per quello privato.

La censura di irragionevolezza della disposizione, alla quale le opposizioni si appigliano per contestare l'equità sostanziale di trattamento tra i lavoratori pubblici e quelli privati, non trova alcun fondamento. Ciò in quanto i principi generali elaborati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale prevedono che le disposizioni normative, per essere ragionevoli, debbano essere adeguate e congrue rispetto ai fini che il legislatore si è prefissato. Nella specie, a prescindere dal fatto che nulla viene detto in concreto nel merito dell'eccezione, la disposizione in questione interviene per graduare in due settori, quello del lavoro pubblico e quello del lavoro privato, da sempre (voglio sottolineare questo aspetto) regolamentati in maniera diversa e separata, il passaggio al nuovo regime previdenziale, non escludendo un settore rispetto all'altro. Oggi interveniamo nel settore privato, domani, cari colleghi, interverremo in quello pubblico, che necessita di previsioni sicuramente diverse, da modulare con riguardo alle caratteristiche peculiari di un rapporto di lavoro che, anche dal punto di vista previdenziale, risponde a requisiti e principi solo in parte assimilabili a quelli del settore privato.

In cosa dunque avremmo sbagliato? Quale sarebbe l'irragionevolezza contenuta nella disposizione normativa, se il fine che ci siamo prefissati in accordo con voi era quello di intervenire per il momento solo nel settore previdenziale privato? Irragionevoli, cari colleghi, siete proprio voi, nel momento in cui vi scagliate, per esempio, contro il regime di incentivazione al posticipo del pensionamento (è questa la seconda questione che proponete), che abbiamo introdotto soltanto per i lavoratori privati, pretendendo poi di estenderlo anche ai lavoratori pubblici e riconoscendo in tal modo in concreto che si tratta appunto di un beneficio. Vi chiedo: non eravate forse voi quelli contrari *tout court* alla possibilità per i lavoratori di usufruire di tale incentivazione? Non vi siete forse strappate le vesti, gridando allo scandalo, quando proponemmo questa misura, ritenuta da voi un attentato al diritto dei lavoratori di andare in pensione anche nel pieno del vigore fisico?

Oggi prendiamo atto del vostro ripensamento: volete cioè che questo beneficio sia esteso anche ai lavoratori del settore pubblico. Lo faremo, state tranquilli, nei modi e nei tempi dovuti. E, cari colleghi, continuate ad essere irragionevoli allorché vi appigliate ad un'inutile eccezione di carenza di copertura finanziaria, con riguardo ai commi 41 e 43, senza tenere conto che nessuna norma vieta che la copertura economica possa ben essere prevista nella legge finanziaria, soprattutto quando i punti da voi contestati sono proprio quelli che fanno riferimento agli argomenti oggetto di delega.

In ultimo, non brillate certo per fantasia e per acume giuridico allorché, con riguardo all'eccezione di incostituzionalità del comma 54, ponete sullo stesso piano i dipendenti degli enti lirici, tra i quali i ballerini e i tirsicorei, e i dipendenti di altri soggetti privati. Ma come si fa a non capire che gli unici che possono avere la garanzia di un posto stabile, e dunque la prospettiva di maturare i requisiti di anzianità e di vecchiaia per il pensionamento, sono i dipendenti degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche

assimilate, enti cioè di natura pubblica o pubblico-economica, dove evidentemente la stabilità è assicurata e non esiste il precariato? La loro situazione è ben diversa da quella di chi lavora in modo saltuario, presso compagnie estemporanee o presso datori di lavoro che, per esigenze stagionali o di altra natura, cambiano di frequente il personale o puntano su personale molto giovane. Anche in questo caso avete perso un'occasione per tacere. Proponete, se ne avete il coraggio, queste eccezioni di costituzionalità in sede giudiziaria. Esse non serviranno, almeno in questa sede — salvo poi una compiacente verifica della « vostra » Corte costituzionale —, a bloccare il percorso di questa ennesima, strategica, importante riforma, che — piaccia o no — la Casa delle libertà condurrà in porto (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Onorevole Lo Presti, lei ha « sforato » un po' i tempi a sua disposizione, ma userò anche per gli altri lo stesso riguardo.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Vorrei rivolgermi al collega Lo Presti, con il quale ho avuto, durante questi tre anni della legislatura, vivaci dispute, ma sempre contrassegnate da un'onestà di fondo; tuttavia devo dire che, questa volta, il suo ragionamento non è accettabile.

Innanzitutto, onorevole Lo Presti, la Corte costituzionale non è nostra e il Presidente della Camera avrebbe dovuto anche riprenderla. È la Corte costituzionale di questo paese, di questa nazione, di questo Stato, la cui indipendenza può essere messa in discussione da qualcuno in ragione del fatto che le sentenze non piacciono, ma non può essere argomento dirimente in questa nostra discussione.

Capisco che, ultimamente, la Corte costituzionale ha emesso giudizi contrari a leggi importanti emanate dalla Casa delle libertà e dal Governo delle destre ma, in un sistema democratico, comunque la si pensi — cioè che abbia ragione la Corte

costituzionale o che abbia ragione il Governo —, si dovrebbe accettare almeno in linea teorica un conflitto di giudizio e non invece imputarlo ad una sorta di predominanza ideologica e politica.

Infatti, onorevole Lo Presti, su questo si basa il famoso equilibrio dei poteri che, da Montesquieu in poi, ha fissato i principi della società e delle istituzioni liberali. Il fatto cioè che vi possano essere diversi giudizi nel merito, senza che questi ultimi possano significare congiure o pregiudizi. Si tratta di giudizi, per di più espressi *a posteriori*, che non possono essere derubricati in una sorta di campagna illegale contro sua maestà, il Presidente del Consiglio.

Detto ciò, vorrei anche ricordare all'onorevole Lo Presti che, qualche giorno fa, presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano — in attesa che il palcoscenico della Scala venga restituito ai suoi antichi fasti —, vi è stata una manifestazione culturale, organizzata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo, che è culminata con un concerto sinfonico diretto dal maestro Muti. In quell'occasione di grande valore culturale, in cui in una città che ha questa tradizione, come Milano, il mondo del lavoro può ancora andare insieme con le ragioni, le aspirazioni e le passioni del mondo della cultura, è stato posto, tra i tanti, il problema del precariato, dell'incertezza del lavoro, della mancanza di finanziamenti, del fatto che spariscono orchestre sinfoniche, del fatto che la cultura è negletta, del fatto che un paese come il nostro, noto in tutto il mondo — almeno fino alla fine dell'Ottocento — come il centro musicale della sfera nella quale viviamo, la terra, in realtà vede queste manifestazioni artistiche in condizioni disastrose.

Dico questo perché non si coglie il dato essenziale, quando si guarda a questa controriforma pensionistica, sapendo che ballerini di sessantacinque anni protestano poiché sono costretti a danzare con il tutù (*Si ride...*) (si può fare dell'ironia, ma il riso abbonda...) Attraverso una astrazione concreta — come avrebbe detto il grande filosofo di Treviri, al quale cerco di ispi-

rarmi — si sottolinea una situazione di carattere generale. Questo è il paradosso al quale porta questa controriforma pensionistica.

Condivido la questione pregiudiziale di incostituzionalità sollevata dall'onorevole Violante e da altri colleghi. Potrei anche sottoscriverla, se ciò non rappresentasse un vezzo al quale non sono incline. Mi limiterò semplicemente ad esprimere su di essa un voto favorevole.

Vi è, in più parti, una disparità di trattamento tra pubblico e privato. Vi è una condizione di iniquità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione e di altri ancora.

Insomma, ministro Maroni e neoministro dell'economia, particolarmente in una legge delega non si dovrebbe fuoriuscire dalla Costituzione. Può accadere che, con riferimento ad una norma specifica, la si « faccia un po' fuori dal vaso », può succedere e si può rimediare. Tuttavia, quando si presenta una legge delega, che per definizione indica principi cui gli estensori dei decreti legislativi devono attenersi rigorosamente, sarebbe opportuno che il rispetto della Costituzione fosse assoluto, letterale, persino maniacale e che nella Costituzione si intravedesse un limite assolutamente insuperabile per la prospettiva di qualunque norma. Così non è.

Onorevole Lo Presti, non è un pretesto, non è una questione « tirata per i capelli ». Questo disegno di legge delega contraddice non solo le basi di un compromesso sociale che, nella seconda metà del Novecento, ha segnato gli episodi di lotta politica, sociale, di classe del nostro paese, ma anche il dettato della Costituzione cui siamo affezionati; sappiamo, infatti, quanto è costata ai nostri padri e ai nostri nonni e che essa, ancora oggi in Europa, rappresenta un modello, se non insuperabile, non superato. Non vorremmo che, anziché superarlo, lo si cancellasse.

Ecco le ragioni del voto favorevole del gruppo di Rifondazione comunista sulla questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dal collega Violante ed altri (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).